

Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 22 giugno 2012

Oggetto: Somministrazione – Sanzionati gli obblighi di comunicazione.

Circolare numero: 011/2012

In sintesi

Segnaliamo che il D. Lgs. n.24/2012 in materia di somministrazione ha modificato il D. Lgs. n.276/2003 introducendo sanzioni per il mancato adempimento di alcuni obblighi di comunicazione e prevedendo specifiche ipotesi di ricorso alla somministrazione anche in assenza delle causali tipiche.

Approfondimento

La vigente normativa in materia di somministrazione prevede che l'azienda utilizzatrice debba comunicare al sindacato interno (rappresentanze aziendali) o – in mancanza – alle associazioni territoriali delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale quanto segue:

- a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro **prima** della stipula del contratto di somministrazione. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore può effettuare le comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
- b) **ogni dodici mesi**, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero, i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.

La novità consiste nell'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie da € 250 a €1.250 in caso di violazione degli obblighi di comunicazione succitati (sul retro della presente si riportano le bozze delle comunicazioni).

Nell'esprimere qualche perplessità circa l'applicazione di sanzioni amministrative per la mancata comunicazione a soggetti privati (quali sono le OO.SS.) segnaliamo altresì che mancano indicazioni circa gli organi preposti ad effettuare i controlli. Facciamo riserva di tornare sull'argomento non appena arriveranno chiarimenti sul punto.

Un'ulteriore importante novità è rappresentata dalla possibilità di ricorrere alla somministrazione a tempo determinato senza indicare ragioni tecnico, organizzative e sostitutive (cd. "causale") in alcune ipotesi specificamente indicate.

In particolare, la **somministrazione "acausale"** è ammessa nei seguenti casi:

- con lavoratori fruitori di indennità di disoccupazione e di ogni altra forma di ammortizzatore sociale;
- con lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi del Regolamento comunitario n. 800/2008 (l'elenco è ampio, e comprende a titolo esemplificativo: i lavoratori senza un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; quelli non in possesso di un diploma di scuola media superiore o professionale; gli ultracinquantenni; gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico; i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato).

Inoltre il decreto attribuisce alla contrattazione collettiva, anche aziendale, il potere di definire ulteriori fattispecie di ricorso alla somministrazione *acausale*.

COMUNICAZIONE PERIODICA (bozza)
SU CARTA INTESTATA AZIENDA

Alle Spett.li R.S.U. Aziendali (o R.S.A.)
(o in mancanza -per la provincia di Udine)
Spett.le
CISL via Ciconi 16 - 33100 UDINE
CGIL Via Gio Batta Bassi, 36 - 33100 UDINE
UIL Via G. Chinotto, 3 – 33100 UDINE
UGL Via Moretti Luigi, 15 - 33100 UDINE
(eventuale per Aziende Associate)
per il tramite dell'Associazione datoriale di
categoria di appartenenza

OGGETTO: comunicazione di cui alla lettera b) art.24 comma 4 D,Lgs. 276/2003

In base al disposto di cui all'oggetto comunichiamo che la scrivente nei 12 mesi precedenti la presente comunicazione ha stipulato:

- numero Contratti di somministrazione;
- con le seguenti motivazioni /non motivate ai sensi dell'art.20 comma 5 ter lett. a) b) c) o 5 quater del D.Lgs. 276/2003;
- con le seguenti durate
- per numero lavoratori.

Distinti saluti.

Timbro e firma

COMUNICAZIONE PREVENTIVA (bozza)

(o in casi di urgenza e necessità nei 5 gg. successivi alla stipula del contratto di somministrazione)
SU CARTA INTESTATA AZIENDA

Alle Spett.li R.S.U. Aziendali (o R.S.A.)
(o in mancanza -per la provincia di Udine)
Spett.le
CISL via Ciconi 16 - 33100 UDINE
CGIL Via Gio Batta Bassi, 36 - 33100 UDINE
UIL Via G. Chinotto, 3 – 33100 UDINE
UGL Via Moretti Luigi, 15 - 33100 UDINE

OGGETTO: comunicazione di cui alla lettera a) art.24 comma 4 D,Lgs. 276/2003

In base al disposto di cui all'oggetto comunichiamo che la scrivente provvederà a stipulare numero contratti di somministrazione per i seguenti motivi (ovvero non motivati ai sensi dell'art.20 comma 5 ter lett. a) b) c) o 5 quater del D.Lgs. 276/2003).

“Ovvero nel caso di urgenza ed entro 5 giorni

In base al disposto di cui all'oggetto comunichiamo che la scrivente a provveduto a stipulare numero contratti di somministrazione per i seguenti motivi (ovvero non motivati ai sensi dell'art.20 comma 5 ter lett. a) b) c) o 5 quater del D.Lgs. 276/2003).”

Distinti saluti.

Timbro e firma
